



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CORINTO Carlo	Presidente	X	
PALETTO Luciana PAVAN	Consigliere	X	
BERRUTI Renzo	Consigliere	X	
LOSCO Armando	Consigliere	X	
TODESCO Bruno	Consigliere	X	
BRAGARDO Valentina	Consigliere	X	
PALTRO Paola PERSICO	Consigliere	X	
BICHIRI Angelo	Consigliere		X
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	X	
BALDI Daniele	Consigliere	X	
PIOVANO Sebastiano Gaspare	Consigliere	X	
PERIS Mariacarla RASTELLO	Consigliere	X	
BALESTRERO Manuela Gianna Mari	Consigliere	X	

Totale 12 1

Assume la presidenza la Signora PERIS Mariacarla RASTELLO.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.4, comma 1, lettera b) del DPR 28.05.2001, n.311 che, apportando modifiche al Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/40), ha sostituito gli artt. 141 e 142 del regolamento stesso, contestualmente istituendo l'art.141/bis;

visto l'art. 141 del "Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s." che, nella nuova formulazione, testualmente recita "per l'applicazione dell'art. 80 della legge T.u.l.p.s. che subordina il rilascio della licenza per pubblico intrattenimento alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti.....omissis;

visto l'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. che testualmente recita: "salvo quanto previsto dall'art.142 la commissione di vigilanza è comunale.....omissis";

fatto presente che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'art. 7 ha previsto che il Comune adotti regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

dato atto che, la nomina della Commissione tecnica comunale, incaricata di fornire pareri tecnico-consultivi relativamente all'idoneità dei luoghi, al fine del rilascio della licenza per pubblici trattenimenti di cui all'art. 68 del T.u.l.p.s., è di competenza del Sindaco, ai sensi del citato art.141/bis del DPR 311/2001;

vista la bozza del "Regolamento Comunale per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo", predisposta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente;

ritenuto di dover approvare la bozza di Regolamento in questione, formata da 19 articoli;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

dato atto che è possibile prescindere dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa;

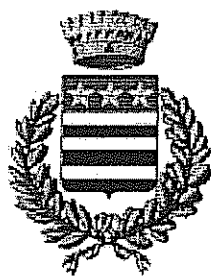
con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti: n. 12 votanti: n. 12 astenuti: n. /

voti favorevoli: n. 12 voti contrari: n. /

DELIBERA

1. **di approvare** il "Regolamento Comunale per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo", composto da n. 19 articoli, di cui all'art. 141/bis del T.u.l.p.s., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare adeguata** pubblicità al regolamento in oggetto, mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per n. 15 giorni e per ulteriori 15 giorni dall'avvenuta esecutività.



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE COMUNALE DI

VIGILANZA SUI LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.

del

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06 maggio 1940, n. 635: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

Art. 2 - Composizione e nomina

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Baldissero Torinese (di seguito definita CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione Comunale di Vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente parteciperà alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco (o suo delegato).

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta

dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

Art. 3 - Competenze

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n. 311.

In particolare la C.C.V.L.P.S., ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a:

- **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- **Verificare** le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- **Accertare**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);
- **Controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

E' sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della CCVLPS sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Art. 4 - Richiesta di intervento della Commissione - Modalità e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune:

- a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo, la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento.

In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del responsabile del procedimento, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto.

Il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, quale segretario della Commissione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, valuta, in base alla domanda, se sia necessario o meno convocare la CCVLPS ai sensi del successivo art. 5; il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente (con comunicazione scritta anche a mezzo fax o per via telematica).

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista, a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo

restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Art. 5 - Funzionamento

a) Convocazione:

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica.

I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvederanno ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Gli incontri della Commissione Comunale di Vigilanza sono comunicati, a cura del Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, in qualità di segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, anche a mezzo fax e/o via telematica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi d'urgenza.

I sopralluoghi, allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi ad eccezione di casi particolari su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale data.

b) Riunione:

Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si tengono di norma presso la Sala Consiliare del Comune di Baldissero Torinese e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione, ove sono depositati i documenti relativi alle domande iscritte all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la CCVLPS, calcolati tra i componenti a partecipazione necessaria.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, cioè quando trattasi di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

Nella seduta della Commissione, sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

c) Formulazione del parere e relativo verbale:

I pareri della Commissione sono dati per iscritto e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintetica esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

Art. 6 - Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" così come modificato dal decreto Ministero dell'Interno 18/12/2012, ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **LUOGO PUBBLICO**: si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) **LUOGO APERTO AL PUBBLICO**: si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) **LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO**: si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- f) **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**: si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) **ALLESTIMENTI TEMPORANEI**: si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) **AUDITORI E SALE CONVEGNO**: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- i) **CINEMA-TEATRI**: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- l) **CINEMATOGRAFI**: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;

- m) **CIRCHI**: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
- n) **LOCALI**: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l) Decreto Ministero Interno 19/08/1996;
- o) **LOCALI DI TRATTENIMENTO**: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- p) **LOCALI MULTIUSO**: locali adibiti ordinariamente ad attività non di spettacolo, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- q) **LUOGHI ALL'APERTO**: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- r) **SALA**: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- s) **SALE DA BALLO E DISCOTECHE**: locali destinati a trattenimenti danzanti;
- t) **SCENA**: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
- u) **SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI**: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- v) **TEATRI**: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
- z) **TEATRI TENDA**: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.

Art. 7 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza

Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- cinema-teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- circhi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza inferiore a 5.000 persone);

- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- auditori e sale convegno (con capienza inferiore a 1.300 persone).

Art. 8 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali (compresi i teatri tenda, cioè i locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
- c) circoli privati esercenti attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 "Spettacoli e trattenimenti pubblici" del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione Comunale, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
 - 2) pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altre forme di comunicazione destinate all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

- 3) strutturazione del locale e delle attrezzature tale da apparire prevalente l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
- 4) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di intrattenimento in genere dalla vigente normativa in materia antincendio;
- d) le attività di somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;
- e) le sagre di cui al D. Lgs. 114/98 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- f) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stanziamento del pubblico;
- g) i laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- h) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;

Nei predetti casi di esclusione della vigilanza della Commissione Comunale, allorché l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a S.C.I.A., deve essere presentata, a corredo della domanda o della S.C.I.A., la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione dei presidi antincendio utilizzati, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.

La documentazione di cui al precedente punto deve essere acquisita anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.

Sono comunque esenti da ogni autorizzazione e/o licenza le feste private.

Art. 9 – Autorizzazione subordinata a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza

L'autorizzazione è invece subordinata a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza, quando sia necessario procedere alla verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., nei seguenti casi:

- quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori;
- quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del ministero dell' Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 10 – Manifestazioni non soggette all'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza - Tipologie e relativi adempimenti

1. Non sono soggette all'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, tutte le manifestazioni, con capienza pari od inferiore alle 200 persone, che si svolgono in luoghi (pubblici o privati) all'aperto, in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico quali recinzioni, transenne, sedie ancorate, tribune, panche e simili.
2. Nel caso di spazi delimitati, con capienza pari od inferiore alle 200 persone, con o senza strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o all'esibizione degli artisti, gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali oppure dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
3. Nel caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti nonché di strutture temporanee (es. tendoni, stand, tensostrutture etc) ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché

installate in aree non accessibili al pubblico è fatto sempre obbligo al richiedente di presentare:

- a) idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato (ad eccezione di quelle strutture che per le proprie caratteristiche strutturali o di realizzazione di fabbrica non abbisognano di collaudo a condizione che all'ufficio venga presentato in copia il certificato di conformità/libretto allegato "ab origine" alla struttura, oppure dichiarazione di responsabilità di montaggio a regola d'arte della struttura stessa in loco da parte dell'organizzatore);
 - b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
4. In ogni caso devono essere sempre presentati:
- a) dichiarazione circa l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);
 - b) planimetria debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi);
5. La richiesta di autorizzazione o la SCIA (nei casi di evento che si esaurisca entro le ore 24 del giorno di inizio), deve necessariamente essere presentata, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione, all'Ufficio protocollo del Comune.
6. Nel caso in cui non venga rilasciata l'autorizzazione o i controlli sulla SCIA non sortiscano esito favorevole non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione e, se questa venga ugualmente svolta, saranno applicate le sanzioni di legge, con conseguente obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
7. Gli allegati tecnici alla richiesta di autorizzazione o alla SCIA devono essere presentati, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, entro e non oltre 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.
8. La richiesta di autorizzazione/SCIA ai fini dell'esercizio da parte del Comune dei poteri di polizia amministrativa non esime gli organizzatori dalla presentazione del preavviso di pubblica manifestazione presso gli uffici di Pubblica Sicurezza o la Stazione dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.P.S..
9. Sono fatti salvi gli autonomi poteri delle altre forze dell'ordine.
10. Per gli spettacoli temporanei di qualsiasi genere non è necessario richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco la certificazione di prevenzione incendi, come previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 punto 65 allegato I.
11. Il richiedente l'autorizzazione/SCIA è responsabile dell'evento ed è tenuto a vigilare affinché in ogni momento l'effettivo affollamento sia inferiore ai limiti del presente articolo.

12. Non è richiesto inoltre alcun intervento della Commissione per i seguenti luoghi, aree e locali:

- allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili) adibiti prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati, la sicurezza degli impianti con particolare riferimento all'utilizzo di impianti a gas (comprese bombole) e/o impianti utilizzati per la cottura dei cibi;
- Manifestazioni fieristiche;
- Sagre e fiere in cui si esercitano pubblici spettacoli/trattenimento (sempre con capienza inferiore alle 200 persone) nelle quali può essere esercitato anche il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate a conferenze, dibattiti, convegni, e/o attività espositive.

Art. 11 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 Legge 241/1990, con specifiche asseverazioni tecniche riguardanti gli impianti e le strutture installate, gli eventi, fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune, reso disponibile anche sul sito web, e corredata dall'intera documentazione prescritta.

Art. 12 - Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n. 46/1990.

Art. 13 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame del progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 14 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione,

dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Art. 15 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 comma 1, lett. a) del TULPS.

L'esito dei controlli e degli accertamenti, deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla medesima, unitamente, qualora venisse ritenuto necessario, al suggerimento all'autorità competente, circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS, per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere, alle autorità competenti, le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

Nei casi urgenti ed indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente, alle autorità competenti, l'esito dei controlli e degli accertamenti, per le determinazioni del caso.

Art. 16 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

Qualora si preveda il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore è necessario richiedere il rilascio dell'autorizzazione al superamento di tali limiti (deroga richiesta ai sensi del D.C.P.M. 01/03/1991 e L. 447/95) all'ufficio comunale competente.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consenta, oppure se è



già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripeta con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad esempio: Comitati Cittadini, Pro-Loce, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 17 - Documentazione tecnica

La documentazione tecnica, da allegare alla domanda, ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti, di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo, dovrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Baldissero Torinese.



Art. 18 – Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.

- 1) Le spese di funzionamento della Commissione, per quanto riguarda i gettoni di presenza, restano a carico dell'Amministrazione Comunale e devono essere imputate su apposito Capitolo di Bilancio. La Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'attribuzione di eventuali compensi a favore dei componenti della Commissione fissandone l'entità.
- 2) Ai sensi dell'art. 144 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773, delle leggi di pubblica sicurezza", sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'Autorità o dall'interessato. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento, tramite bonifico bancario, da effettuare prima del sopralluogo.
- 3) La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dello stesso.
- 4) Le spese non verranno corrisposte nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Baldissero Torinese, ovvero solo allorché ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) godano del patrocinio del Comune;
 - b) siano completamente gratuite;
 - c) non siano sponsorizzate;
 - d) siano organizzate da associazioni o enti no-profit.

- 
- 5) La Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'attribuzione di eventuali compensi a favore dei componenti della Commissione fissandone l'entità.

Art. 19 – Norme finali ed entrata in vigore

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia;
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento;
- 3) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto	Pag. 1
Art. 2	Composizione e nomina	Pag. 1
Art. 3	Competenze	Pag. 2
Art. 4	Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda	Pag. 3
Art. 5	Funzionamento	Pag. 4
Art. 6	Definizioni	Pag. 6
Art. 7	Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza	Pag. 8
Art. 8	Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza	Pag. 9
Art. 9	Autorizzazione subordinate a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza	Pag. 11
Art. 10	Manifestazioni non soggette all'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza – Tipologie e relative adempimenti	Pag. 11
Art. 11	Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Pag. 13
Art. 12	Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza	Pag. 13
Art. 13	Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone	Pag. 14
Art. 14	Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone	Pag. 14
Art. 15	Controlli di cui all'art. 141 comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.	Pag. 15
Art. 16	Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo	Pag. 15
Art. 17	Documentazione tecnica	Pag. 16
Art. 18	Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.	Pag. 16
Art. 19	Norme finali ed entrata in vigore	Pag. 17

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to PERIS Mariacarla RASTELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALERMITI dott. Daniele

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **16 GEN 2015**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li. **16 GEN 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

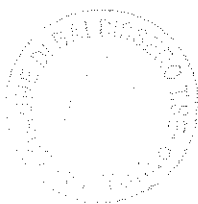
Dalla Residenza comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li. **16 GEN 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella



[Handwritten signature of Antonella Quaglia]